

## Formazione sicurezza per alternanza scuola-lavoro e tirocini formativi

Data: 20/02/2015

Lo scorso 5 febbraio è stato siglato un protocollo tecnico, finalizzato a definire le specifiche condizioni e modalità sulla base delle quali la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogata dalle Scuole possa essere riconosciuta quale credito formativo spendibile sia nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro, di tirocini formativi e per le iniziative di orientamento, sia per l'ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico.

Il protocollo, elaborato nell'ambito del Comitato Provinciale di Brescia ex art. 7 d.lgs. 81/2008, è frutto del lavoro di apposito gruppo tecnico, fortemente voluto da AIB, che ha visto la fattiva partecipazione ai lavori dell'Area Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale e dell'Area Education della nostra Associazione, che in collaborazione con ASL, DTL e Ufficio Scolastico Territoriale, hanno elaborato il documento poi approvato dal Comitato e siglato dagli enti preposti.

Partendo dal presupposto che la scuola è un luogo preposto ad offrire la migliore opportunità per la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e dalla volontà di favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, il protocollo definisce nel dettaglio le modalità sulla base delle quali la formazione erogata in ambito scolastico possa essere poi riconosciuta in ambito lavorativo. Tali modalità possono essere riassunte brevemente nelle seguenti casistiche:

1. **Formazione generale:** la formazione generale erogata dalle Scuole nel rispetto delle previsioni del protocollo, costituisce **credito formativo** nei termini dell'Accordo CSR 21/12/2011, da considerarsi **permanente** per alternanza scuola lavoro, tirocini, orientamento e ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico, **senza che ciò implichi la necessità di integrazioni specifiche da parte dell'azienda.**
2. **Formazione specifica:** la formazione specifica erogata dalla Scuola secondo le previsioni del protocollo, costituisce credito formativo spendibile per alternanza scuola lavoro, tirocini e iniziative di orientamento. Per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico è spendibile limitatamente ai corsi erogati dall'Istruzione Professionale e dall'Istruzione e Formazione Professionale. Per quanto riguarda la formazione specifica l'azienda è comunque tenuta a contestualizzare la formazione ricevuta dallo studente in ambito scolastico sulla base della propria valutazione dei rischi (con riferimento all'ingresso dello studente nel mondo del lavoro con la costituzione di un rapporto di lavoro, tale integrazione deve essere di almeno 2 ore per "rischio basso" e 4 ore per "rischio alto").

In allegato è possibile consultare la versione integrale del protocollo per un'analisi di dettaglio.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti contattando l'Area Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale dell'Associazione (tel 030.2292.301, email [ambiente.sicurezza@aib.bs.it](mailto:ambiente.sicurezza@aib.bs.it)).